

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1722

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **ANGELINI GIUSEPPE, AMENDOLA PIETRO, MISEFARI, CALVARESI, SANTARELLI EZIO, NANNI, BECCASTRINI**

*Presentata il 19 novembre 1959*

**Estensione a tutti i comuni del Mezzogiorno e delle isole, nonché alle provincie e ai comuni del resto del territorio nazionale in condizione simile al Mezzogiorno, delle disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 3 agosto 1949, n. 589**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 13 della legge 3 agosto 1949, n. 589, recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali, stabilisce che, nel caso in cui le provincie dell'Italia meridionale ed insulare ed i comuni delle stesse regioni, aventi popolazione non superiore ai 75 mila abitanti, nonché i comuni del resto del territorio nazionale con popolazione non superiore ai 10 mila abitanti, non siano in grado di garantire in tutto o in parte con la sovraimposta fondiaria o con l'imposta di consumo i mutui per l'esecuzione delle opere suddette, i mutui stessi saranno garantiti dallo Stato.

In conseguenza della disposizione suddetta, i comuni del Mezzogiorno e delle isole aventi una popolazione superiore ai 75 mila abitanti, e le provincie ed i comuni, con popolazione superiore ai 10 mila abitanti, del resto del territorio nazionale che non hanno disponibilità di garanzia con i cespiti sopra indicati, non possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti e sono nella impossibilità di eseguire opere pubbliche salvo che non ricorrano ad altri istituti di credito ed a impegni troppo onerosi per le finanze comunali e provinciali.

Questo fa sì che numerosi comuni e provincie, pur avendo ottenuto il contributo

dello Stato sulla spesa necessaria per la costruzione di strade, opere igieniche, ospedali, scuole ecc. non possano giungere alla definizione delle relative pratiche in corso e alla esecuzione delle opere in questione, che risultano raggiungere un importo di alcune decine di miliardi di lire. È questo anche uno dei motivi per cui ogni anno il bilancio del Ministero dei lavori pubblici vede accresciuti progressivamente i residui passivi, vale a dire le somme impegnate e non spese.

Per dare dunque la possibilità ai suddetti Enti locali di contrarre i mutui relativi alle opere pubbliche per le quali abbiano ottenuto il contributo statale previsto dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, sembra necessario che la garanzia dello Stato, di cui alla disposizione contenuta all'articolo 13 di detta legge, sia estesa tanto ai comuni del Mezzogiorno e delle isole con popolazione superiore ai 75 mila abitanti, quanto alle provincie e ai comuni, con popolazione superiore ai 10 mila abitanti, del resto del territorio nazionale, quando è accertato che non sono nella possibilità di garantire in tutto o in parte i mutui per la esecuzione delle opere pubbliche sopra citate, e, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'interno e con quello per il tesoro, venga riconosciuta ad essi una condizione simile a quella del Mezzogiorno.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 3 agosto 1949, n. 589, sono estese a ~~tutti i comuni del Mezzogiorno e delle isole, nonché alle~~ province, e ai comuni aventi popolazione superiore ai 10 mila abitanti, del resto del territorio nazionale, quando il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il ~~Ministro per l'interno e con quello per il~~ tesoro, abbia riconosciuto che la condizione di tali ~~province e comuni possa considerarsi~~ simile a quella del Mezzogiorno.